

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 1 FEB. 2000

ADDI' 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, DONATO E META.

DELIBERAZIONE N° 215

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:  
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, concernente Organizzazione  
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento  
amministrativo.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo".

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore ai Rapporti e relazioni istituzionali,

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, concernente: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, contenente: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali";

CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni della citata l.r. 14/1999 alle novità apportate dai menzionati L. 265/1999 e decreto legislativo 443/1999 in relazione, rispettivamente, al sistema metropolitano e all'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie;

RILEVATE le difficoltà emerse nella gestione della fase attuativa della stessa l.r. 14/1999, con particolare riferimento alla attribuzione agli enti locali delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, nonché all'indicazione, per l'emanazione di atti di competenza regionale, di termini non funzionali agli obiettivi perseguiti dalla legge e all'imminente scioglimento del Consiglio regionale;

RITENUTO, inoltre, opportuno rendere più chiara, più precisa e più coerente rispetto al contesto la formulazione di alcune disposizioni della l.r. 14/1999 nonché correggere alcuni errori materiali presenti nella legge stessa;



## DELIBERA

di adottare l'allegata proposta di legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", composta di 43 articoli e della relativa relazione, e di sottoporla al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e dell'articolo 52 del regolamento consiliare.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

ALLEG. 207 D. L. N. 215

DEL 1 FEB. 2000

*Over*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE :

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999 N.14  
CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO  
REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL  
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO"

*AM*

*Ferraro  
18/1/2000*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE  
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N.14 CONCERNENTE  
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E  
LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO  
AMMINISTRATIVO"

**SOMMARIO**

- ART. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
- ART. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1999
- ART. 3 - Modifica dell'articolo 5 della l.r. 14/1999
- ART. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/1999
- ART. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/1999
- ART. 6 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 14/1999
- ART. 7 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 14/1999
- ART. 8 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 14/1999
- ART. 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 14/1999
- ART. 10 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 14/1999
- ART. 11 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 14/1999
- ART. 12 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 14/1999
- ART. 13 - Modifica dell'articolo 20 della l.r. 14/1999
- ART. 14 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 14/1999
- ART. 15 - Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 14/1999
- ART. 16 - Modifica dell'articolo 22 della l.r. 14/1999
- ART. 17 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 14/99
- ART. 18 - Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999
- ART. 19 - Modifica dell'articolo 32 della l.r. 14/1999
- ART. 20 - Modifica dell'articolo 35 della l.r. 14/1999

*AM*

*Fenu*  
*et*  
*q.lla*

- ART. 21 - Modifiche all'articolo 69 della l.r. 14/1999  
ART. 22 - Modifiche all'articolo 71 della l.r. 14/1999  
ART. 23 - Modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999  
ART. 24 - Modifica dell'articolo 93 della l.r. 14/1999  
ART. 25 - Modifica dell'articolo 94 della l.r. 14/1999  
ART. 26 - Modifica dell'articolo 95 della l.r. 14/1999  
ART. 27 - Modifica dell'articolo 101 della l.r. 14/1999  
ART. 28 - Modifica dell'articolo 114 della l.r. 14/1999  
ART. 29 - Modifiche all'articolo 121 della l.r. 14/1999  
ART. 30 - Modifica dell'articolo 122 della l.r. 14/1999  
ART. 31 - Inserimento dell'articolo 122 bis nella l.r. 14/1999  
ART. 32 - Modifica dell'articolo 136 della l.r. 14/1999  
ART. 33 - Sostituzione dell'articolo 178 della l.r. 14/1999  
ART. 34 - Modifica dell'articolo 179 della l.r. 14/1999  
ART. 35 - Inserimento del capo 0I nel titolo VII della l.r. 14/1999  
ART. 36 - Sostituzione dell'articolo 191 della l.r. 14/1999  
ART. 37 - Sostituzione dell'articolo 192 della l.r. 14/1999  
ART. 38 - Sostituzione dell'articolo 193 della l.r. 14/1999  
ART. 39 - Modifiche all'articolo 195 della l.r. 14/1999  
ART. 40 - Modifica dell'articolo 196 della l.r. 14/1999  
ART. 41 - Abrogazione dell'articolo 205 della l.r. 14/1999  
ART. 42 - Modifica dell'articolo 209 della l.r. 14/1999  
ART. 43 - Abrogazione dell'allegato A della l.r. 14/1999




2A  
F. G. G. G.  
L. R.

ART. 1

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

1. All'articolo 3, comma 2, della Lr. 14/1999, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La Regione può esercitare tali funzioni e compiti amministrativi anche avvalendosi degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione."



Fino

es. epm

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 4 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 2, le parole: "ad essa espressamente conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "ad essa espressamente attribuiti e le altre funzioni e compiti amministrativi ad essa delegati o subdelegati da leggi statali ovvero";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "2 bis. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse delegati o subdelegati, che interessino territori finitimi, attraverso apposite intese."

AC

Florio  
e R. epur

ART. 3

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 5, della l.r. 14/1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato ad eccezione di quelli espressamente riservati alla Regione o conferiti ad altri enti locali e alle autonomie funzionali da leggi statali ovvero dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.".



ER  
ficus  
epitaph

ART. 4

( Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 6 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani )

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 e le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5 ad essa demandati dallo statuto o conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n.265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) affinché siano esercitati a livello sovracomunale.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli esercitati a livello sovracomunale dalla città metropolitana ai sensi del comma 1.”.

FEUS  
en l'art

ART. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999:

- a) dopo le parole: "espressamente conferiti" sono inserite le seguenti: "da leggi statali ovvero";
- b) le parole : "sulla montagna" sono sostituite dalle seguenti: "22 giugno 1999, n. 9 ( Legge sulla montagna )".

AR

for  
er epur

ART. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 10 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 2, le parole da: "entro centoventi giorni" a: "non interprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali la Regione non abbia ancora adottato la deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano, comunque, le funzioni e i compiti amministrativi ad essi conferiti fino all'adozione della deliberazione stessa."

AC

FBio  
e r  
LPR

ART. 7

( Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 11 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“Art.11

(Esercizio coordinato delle funzioni all'interno dell'area metropolitana)

1. In attuazione dell'articolo 19 della l.142/1990, dalla data di delimitazione territoriale dell'area metropolitana romana e fino all'istituzione della Città metropolitana di Roma ai sensi dell'articolo 187 ter, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali interessati definiscono in seno alla Conferenza metropolitana, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni e compiti amministrativi, attraverso forme associative e di cooperazione, con particolare riguardo a quelli relativi alle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della l.142/1990.”

f.ou  
e.a. e.p.m.

ART. 8

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 13 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ART. 13

(Assegnazione delle risorse)

1. La Regione provvede all'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della conferenza Regione-autonomie locali e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16, salvo diverse disposizioni eventualmente dettate dai provvedimenti dello Stato concernenti il trasferimento di proprie risorse.”

/

73

er  
fazi  
yuf

ART. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 14 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 14

(Personale)

1. La Regione trasferisce agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso. A tale fine il personale da trasferire è individuato tenendo conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13 indica il contingente di personale trasferito, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con specificazione delle relative categorie, posizioni economiche e figure professionali.

3. Al personale da trasferire sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale.

7. I posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.

Foto  
ET  
LPR

ART. 10

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15

( Risorse patrimoniali)

1. La Regione, assegna agli enti locali competenti per territorio destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti propri beni mobili ed immobili utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi stessi. A tale fine i beni stessi sono individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale.

2. I beni utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega. Il trasferimento comporta la successione degli enti locali nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione dei beni.

3. La deliberazione di cui all'articolo 13 indica, mediante elenchi descrittivi, i beni relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti distinti per ciascun ente destinatario.

4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di assegnazione di risorse patrimoniali è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.”

Facci  
en epik

ART. 11

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 16 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

\*ART. 16

(Risorse finanziarie)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti agli enti locali sono finanziate mediante assegnazione ai singoli enti destinatari di somme stanziare dal bilancio regionale, anche a seguito di apposite variazioni apportate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le somme stanziare per la copertura degli oneri concernenti il personale trasferito agli enti stessi ai sensi dell'articolo 14. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale la Regione, in aggiunta a tali somme, assegna agli enti locali ulteriori risorse finanziarie per la copertura degli oneri concernenti il rispettivo personale da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti stessi.

2. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con la deliberazione di cui all'articolo 13 sulla base della stima degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti che tenga conto di parametri oggettivi quali la popolazione, le caratteristiche territoriali e le somme direttamente introitate ai sensi del comma 4.

3. Le risorse finanziarie sono assegnate senza vincolo di destinazione per le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, e con vincolo di destinazione per quelli delegati o subdelegati. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti anche assegnando agli enti locali destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato stabilite con la legge regionale di bilancio.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

fatti  
in l.r. 14/1999

(segue articolo 11)

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.".

*RE*

*er  
Fenu  
epur*

ART. 12

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999:

- a) le parole: "lettera od)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)";
- b) le parole: "articolo 182" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 184".

to

er  
epila  
fero

ART. 13

( Modifica dell'articolo 20 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 20, comma 5, della l.r. 14/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I Presidenti delle province e il Sindaco del Comune di Roma possono delegare la partecipazione alle sedute della Conferenza ad un assessore, rispettivamente, provinciale o comunale".

/

45



1

fou  
er epm

ART. 14

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 21 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 21

(Conferenza metropolitana)

1. Per dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l.142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal presidente della Giunta regionale, da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia. Dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio regionale concernente la delimitazione territoriale dall'area metropolitana romana, di cui all'articolo 187 bis, comma 4, la partecipazione alla conferenza dei sindaci dei comuni compresi nella provincia è limitata ai sindaci dei comuni inclusi nell'area metropolitana stessa.

2. La Conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il presidente della Provincia di Roma e con il sindaco di Roma. Il Presidente della Giunta regionale può delegare la presidenza della Conferenza metropolitana all'Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali. Il Presidente della Provincia di Roma e il Sindaco di Roma possono delegare la partecipazione alle sedute della Conferenza metropolitana ad un assessore, rispettivamente, provinciale o comunale.

3. La Conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

4. La Conferenza metropolitana costituisce la sede in cui vengono:

*ff.anno  
e.m. 2/1/1999*

(segue articolo 14)

- a) coordinate le iniziative del Comune di Roma e degli altri comuni interessati, ai sensi dell'articolo 17 della L.142/1990, a far parte dell'area metropolitana romana, ai fini dell'adozione, da parte dei competenti organi comunali, di una proposta definitiva e coerente da sottoporre alla Regione per l'adozione del provvedimento formale di delimitazione territoriale dell'area metropolitana romana conforme alla proposta stessa;
- b) definiti, ai sensi dell'articolo 11, gli ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali facenti parte dell'area metropolitana romana di cui alla lettera a);
- c) valutate questioni che interessano, comunque, l'area metropolitana romana.

5. La Conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento il proprio funzionamento nonché la costituzione di una segreteria tecnica.

6. La Conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della L. 142/1990."

FA  
E.A. F. C. C. R.

ART. 15

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 14/1999)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

(Conferenza della montagna)

1. La sede di cooperazione e di concertazione ai fini della promozione e del coordinamento delle iniziative delle comunità montane è costituita dalla Conferenza della Montagna istituita dall'articolo 10 della l.r. 9/1999.”

*AL*

*f. c. è  
en epur*

ART. 16

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 22, comma 2, della l.r. 14/1999, dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "o da un assessore da lui delegato,".



F. C. C.  
E. M.  
E. M.

ART. 17

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 14/99)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 14/99 è inserito il seguente:

ART. 22 bis

(Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione)

1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, avviene, di norma, nell'ambito degli organismi generali istituiti o previsti dagli articoli 20, 21, 21 bis e 22. A tal fine i regolamenti dei suddetti organismi, ovvero il provvedimento regionale di costituzione degli organismi stessi, prevedono, ove necessario, un'articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie.

2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all'esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi generali previsti dagli articoli 20, 21, 21 bis e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.

3. Qualora l'esame di uno stesso atto regionale ricri nelle competenze di due o di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20, 21 e 21 bis, tali organismi provvedono all'esame in sede unificata.

F. L. L. L.  
E. M.

ACU

ART. 18

(Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 24 della l.r. 14/1999 è abrogato.

F. Louie  
CA



ART. 19

(Modifica dell'articolo 32 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 32 della l.r. 14/1999, comma 4, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000".

/

70

ACV

F. L. L. L.  
2/11/11  
e P

ART. 20

(Modifica dell'articolo 35 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 35, comma 1, lettera l) della l.r. 14/1999, le parole: " la dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: " la proposta di declaratoria".

/

23



Fenic  
mey

ART. 21

(Modifiche all'articolo 69 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 69, comma 1, della l.r. 14/1999:

a) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h bis) la determinazione, anche ai fini del coordinamento di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990 e successive modificazioni, dei criteri in materia di orari di esercizi commerciali e di distributori di carburanti;

b) alla lettera l), dopo le parole: “condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, nonché” sono inserite le seguenti: “al rilascio,”;

c) alla lettera aa), le parole: “ e 182” sono sostituite dalle seguenti: “e 184”.

F. B. C.  
S

ART.22

( Modifiche all'articolo 71 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 71, comma 1, della l.r.14/1999:

- a) alla lettera g), dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: " dei giorni e";
- b) alla lettera l), dopo la parola: " nonché " sono inserite le seguenti: "al rilascio,".

!

1.1

REV

fazio  
ES

ART.23

(Modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 76 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto.";
- b) al comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
" 5. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 per il tramite delle APT, qualora tali funzioni e compiti ricentrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1997, n.9 e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle stesse APT in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e compiti attribuiti o delegati dal presente articolo.";
- d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:  
"5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.".

Art. 23

REV

FED  
S

ART. 24

(Modifica dell'articolo 93 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 93, comma 1, lettera f), della l.r. 14/1999, le parole: "del valore agricolo medio", sono sostituite dalle seguenti: "dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione".

14/99

Alv

Faro  
mejo

ART. 25

(Modifica dell'articolo 94 della l.r. 14/1999)

f. All'articolo 94, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, le parole: "del valore agricolo medio", sono sostituite dalle seguenti: "dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione".

ref  
Fes

ART. 26

(Modifica dell'articolo 95 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 95, comma 1, della l.r. 14/1999, la lettera l) è abrogata.

*AM*

*Faci  
Nely*

ART. 27

(Modifica dell'articolo 101 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 101, comma 1, della l.r. 14/1999, le parole: "fatta salva la delega di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la delega di cui al comma 3".

FSU

IME

er

ART. 28

(Modifica dell'articolo 114 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 114, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 14/1999, le parole: "tensione inferiore a 150 KV." sono sostituite dalle seguenti: "tensione fino a 150 KV."

Fano  
meff

ART. 29

(Modifiche all'articolo 121 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 121 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, lettera c), le parole: "tensione inferiore a 150 KV." sono sostituite dalle seguenti: "tensione fino a 150 KV.";
- b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "e di pubblica utilità".

4/01

F. L. L. L.

11/01

ART. 30

(Modifica dell'articolo 122 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 122, comma 2, della l.r. 14/1999, dopo le parole: "di competenza comunale", sono inserite le seguenti: "ed agli interventi di attuazione dei piani di zona,".

/

4

meff  
F. Bui

ART. 31

(Inserimento dell'articolo 122 bis nella l.r. 14/1999)

1. Dopo l'articolo 122 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:

“ART. 122 bis

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza delle comunità montane stesse.”

42

1600

1600

ART. 32

(Modifica dell'articolo 136 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 136 della l.r. 14/1999, dopo il comma I, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Restano attribuite al sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della l. 265/1999."



Milg  
Faccio

ART. 33

(Sostituzione dell'articolo 178 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 178 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 178

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta.

2. E' altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento fon finanziamenti provinciali.

SP  
f.eric

ART. 34

(Modifica dell'articolo 179 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 179, comma 1, della l.r. 14/1999, dopo le parole "In particolare, i comuni esercitano le funzioni e i compiti attribuiti" sono soppresse le parole "dallo Stato e".

SP  
f. Corio



ART. 35

( Inserimento del capo 01 nel titolo VII della l.r. 14/1999)

1. Nel titolo VII della l.r. 14/1999, prima del capo I è inserito il seguente:

“Capo 01

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA  
METROPOLITANO

Art. 187 bis

( Delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana)

1. Ai fini della delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana in attuazione dell'articolo 17 della l.142/1990, il Comune di Roma e gli altri comuni interessati, in quanto i relativi insediamenti abbiano con il Comune di Roma rapporti di stretta integrazione sia territoriale sia riguardo alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, ai caratteri ambientali e alle relazioni culturali, assumono, su impulso del Sindaco di Roma, iniziative in ordine all'inclusione nell'area metropolitana stessa.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono trasmesse, a cura del Sindaco di Roma, al Presidente della Giunta regionale, il quale, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, convoca, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma, la Conferenza metropolitana di cui all'articolo 21 per il coordinamento delle iniziative stesse.

3. I competenti organi del Comune di Roma e degli altri comuni interessati adottano, tenendo conto dei risultati dell'attività di coordinamento svolta nell'ambito della Conferenza, una proposta definitiva e coerente che viene trasmessa, per il tramite del Sindaco di Roma, alla Regione.

*FR*  
*FR*  
*FR*

(segue articolo 35)

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di acquisizione delle proposte di cui al comma 3, provvede, in conformità alle proposte stesse, alla delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana.

Art.187 ter

(Istituzione della Città metropolitana di Roma)

1. Ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma in attuazione dell'articolo 18 della l.142/1990, il Comune di Roma e gli altri comuni inclusi nell'Area metropolitana romana delimitata ai sensi dell'articolo 187 bis, comma 4, della presente legge, sottopongono la relativa proposta al referendum previsto dal comma 3 del citato articolo 18, entro centottanta giorni dalla sua approvazione nell'ambito dell'assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 18 stesso.

2. In caso di esito favorevole del referendum, il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, adotta e sottopone ad una delle due Camere per l'approvazione la proposta di legge di istituzione della Città metropolitana di Roma in conformità alla proposta di cui al comma 1."

21  
F. C. S.

ART. 36

( Sostituzione dell'articolo 191 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 191 della l.r.14/99 è sostituito dal seguente:

“ART. 191

(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:

- a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.59/1997;
- b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192.

2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di agricoltura, di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 188, 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.

3. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

EA  
E.M.  
Flouo



(segue articolo 36)

4. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma I, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.".

12

elr emr Feno

ART. 37

(Sostituzione dell'articolo 192 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 192 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ Art. 192

( Prima assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie  
– Poteri sostitutivi)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede:

- a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), all'a determinazione, nell'ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 e con le modalità di cui all'articolo 13, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale;
- b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle risorse umane patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, o, qualora si rendessero necessarie variazioni di bilancio, dalla data di esecutività delle variazioni stesse, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, di cui all'articolo 13, alla Conferenza Regione Autonomic-locali, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 13 stesso. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede ad adottare un

es. equis. Ferris

Al

(segue articolo 37)

apposito decreto di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nel rispetto di quanto previsto al citato articolo 13, da sottoporre al parere della Conferenza Regione Autonomie locali.

3. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4, della l.r. 53/1998.

4. Per l'assegnazione delle risorse umane patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie.

5. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall'articolo 200 della presente legge.

6. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n.12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge stessa".

Florio

e.r. epur

ART. 38

(Sostituzione dell'articolo 193 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 193 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 193

(Affari pendenti)

1. Entro la data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio."

f. Loris  
CFUR  
CR

APV

ART. 39

(Modifiche all'articolo 195 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 195 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ",  
anche al fine dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 22 bis, comma  
1,";
- b) al comma 2, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della  
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000".

emr fcs  
CA



ART. 40

(Modifica dell'articolo 196 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 196 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, le parole: "Al fine di monitorare le fasi di realizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " Al fine di verificare lo stato di attuazione";
- b) al comma 2 le parole da: " verificare" fino a: "al fine di" sono abrogate.

/

4  
67



1

Flora  
C. M. R.  
C. R.

ART. 41

(Abrogazione dell'articolo 205 della l.r. 14/1999)

I. L'articolo 205 della l.r. 14/1999 è abrogato.



Fano

EMR  
CN

ART. 42

(Modifica dell'articolo 209 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 209, comma 1, lettera e), le parole: "il comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 1 e 5".

Franco  
C.M.F.  
C.N.

ART. 43


(Abrogazione dell'allegato A della L.r. 14/1999)

1. L'allegato A della L.r. 14/1999 è abrogato.

75

l. 14/99  
c. 17

1



REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14  
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E  
LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO  
AMMINISTRATIVO".**

Le modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14, si fondano, sostanzialmente, su un triplice ordine di motivi:

- 1) l'esigenza di adeguare le norme regionali alle novità apportate dal legislatore statale in relazione al sistema metropolitano, nonché all'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie;
- 2) l'esigenza di superare le difficoltà emerse nella gestione della fase attuativa della l.r. 14/1999, soprattutto con riferimento all'attribuzione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
- 3) l'esigenza di apportare modifiche di carattere tecnico tese a rendere più chiara o più precisa, nonché più coerente rispetto al contesto, la formulazione di alcune disposizioni, ovvero a correggere errori materiali della l.r. 14/1999.

**Modifiche tese ad adeguare le norme regionali alle novità apportate dal legislatore statale in relazione all'ordinamento degli enti locali, nonché all'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie.**

Per quanto concerne il primo ordine di motivi, assumono particolare rilevanza la legge 3 agosto 1999, n.265, che ha introdotto profonde innovazioni nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha apportato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali.

AM

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

### A. Sistema metropolitano

Le innovazioni della l. 265/1999 investono anche il capo VI della l.142/1990, che tratta la materia delle aree e delle città metropolitane, dettando nuovi principi cui devono attenersi la Regione e gli enti locali interessati per attuare questi modelli istituzionali, riducendo fortemente il ruolo della Regione nel procedimento di costituzione del sistema metropolitano, sia nella fase di delimitazione territoriale dell'area metropolitana, sia nelle fasi successive relative alla istituzione della città metropolitana nonché al riparto delle funzioni tra i due livelli di governo rappresentati dalla città metropolitana stessa e dai comuni metropolitani.

In sostanza, la nuova normativa nazionale conferisce al comune capoluogo ed agli altri comuni interessati l'iniziativa di attivare le varie fasi del suddetto procedimento e di formulare proposte vincolanti alla Regione e lascia a quest'ultima una effettiva potestà decisionale, previa intesa con gli enti locali interessati, soltanto nella definizione degli ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti medesimi, attraverso forme associative e di cooperazione, nel periodo transitorio che va dalla delimitazione dell'area metropolitana alla istituzione della città metropolitana.

Va comunque rilevato che la formulazione del nuovo capo VI della l. 142/1990 solleva diversi dubbi interpretativi, per superare i quali la proposta di legge regionale in oggetto ha dovuto necessariamente dettare alcune disposizioni integrative, basate, nell'assoluta assenza di indicazioni da parte dei competenti organi statali, su un procedimento logico quanto più possibile in linea con le norme costituzionali in materia di enti locali.

Vengono a tal proposito in rilievo gli articoli 4, 7, 14 e 35 della proposta di legge regionale.

Con l'articolo 4 della proposta di legge si recepisce, nel modificare l'articolo 6 della l.r. 14/1999, la fondamentale novità riguardante il conferimento di funzioni comunali alla città metropolitana non più collegato, in particolare, alle materie elencate dal vecchio articolo 19 della l.142/90 e non più demandato esclusivamente alla Regione, bensì anche allo statuto della città metropolitana stessa approvato dagli enti locali interessati.

Con l'articolo 7 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 11 della l.r. 14/1999, si prevede l'individuazione da parte della Regione di ambiti sovracomunali, all'interno dell'area metropolitana, per l'esercizio coordinato di funzioni e compiti amministrativi, con particolare riguardo a quelle materie nel cui ambito, ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 19 della l.142/90, dovevano essere conferiti dalla legge regionale funzioni e compiti alla città metropolitana.

Nell'articolo 14 della proposta di legge si modifica l'articolo 21 della l.r. 14/1999 per rendere coerenti con il mutato assetto normativo complessivo concernente il sistema metropolitano le funzioni della Conferenza metropolitana, nonché la sua composizione, prevedendosi che, dal momento della delimitazione dell'area

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

metropolitana romana, ne facciano parte solo i sindaci dei comuni ricompresi nell'area stessa, anziché i sindaci di tutti i comuni della Provincia di Roma.

L'articolo 35 della proposta di legge introduce nel titolo VII della l.r. 14/1999 il capo 01 "Disposizioni per la costituzione del sistema metropolitano" con gli articoli 187 bis e 187 ter riguardanti, rispettivamente, la delimitazione dell'area metropolitana romana e l'istituzione della Città metropolitana di Roma. Dall'inserimento di tale capo consegue l'abrogazione dell'articolo 205.

Nel disciplinare l'area metropolitana romana, l'articolo 187 bis tiene conto della nuova formulazione dell'articolo 17 della l. 142/1990, il quale prevede che:

- a) gli enti locali interessati formulino proposte ai fini della delimitazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) la Regione, entro 180 giorni, proceda, in conformità alle citate proposte, alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana;
- c) il Governo, decorso inutilmente il suddetto termine di 180 giorni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inviti la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede in via sostitutiva alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.

In relazione a questa fase del procedimento, mentre il dubbio attinente alla data di decorrenza del termine di 180 giorni per l'adozione del provvedimento regionale di delimitazione territoriale dell'area metropolitana è comunque risolto nell'articolo 1 dello schema di disegno di legge governativo che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, in cui viene individuata espressamente tale data in quella di acquisizione da parte della Regione della proposta degli enti locali interessati, restano da risolvere tre problemi:

- 1) cosa ha voluto intendere il legislatore nazionale per "enti locali interessati" cui spetta la formulazione di proposte ai fini della delimitazione;
- 2) come possono raccordarsi gli enti locali interessati per formulare proposte coerenti da sottoporre alla Regione;
- 3) quale organo regionale è competente a procedere alla formale delimitazione e con quale tipo di provvedimento.

Circa il primo punto, si è ritenuto che gli enti locali interessati vadano individuati sulla base del disposto del comma 1 dell'articolo 17 della l. 142/1990, nel quale si fa riferimento esplicito, nel prendere in considerazione l'area metropolitana, al Comune di Roma ed agli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali.

Riguardo al secondo punto, atteso che è stata istituita con legge regionale la "Conferenza metropolitana" quale organismo di concertazione tra la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri comuni compresi nella provincia di Roma, allo scopo di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990 (cfr. articolo 21 della l.r. 14/1999), dovrebbe essere questa la sede del

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

coordinamento delle proposte dei comuni interessati a fare parte dell'area metropolitana romana, ai fini dell'adozione da parte dei consigli comunali di proposte definitive e coerenti da sottoporre alla Regione per l'adozione del provvedimento formale di delimitazione territoriale dell'area stessa. In proposito, un ruolo primario nell'avviare il processo propositivo e delineare il modello di assetto dell'area metropolitana romana va sicuramente riconosciuto al Comune di Roma, il quale potrà tenere conto delle interrelazioni esistenti tra le parti periferiche della struttura urbana e gli altri centri urbani nonché della necessità di realizzare il decentramento delle attività da Roma verso l'esterno nell'ottica del riequilibrio fra la capitale e l'area metropolitana romana.

Per quanto concerne, infine, il terzo punto, non c'è dubbio che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Regione, la competenza a procedere alla formale delimitazione dell'area metropolitana è del Consiglio regionale, nell'ambito della più generale competenza ad esso spettante per l'assetto territoriale e in materia di modifica delle circoscrizioni degli enti territoriali. Il provvedimento che il Consiglio dovrà adottare è una deliberazione amministrativa, che sarà proposta dalla Giunta regionale in conformità alla proposta definita in seno alla Conferenza metropolitana.

Per l'istituzione della Città metropolitana di Roma, invece, l'articolo 187 ter tiene conto della nuova formulazione dell'articolo 18 della L.142/1990, il quale attribuisce un ruolo fondamentale agli enti locali interessati, riconoscendo al Comune di Roma ed agli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali, la facoltà di costituirsi in città metropolitana ad ordinamento differenziato. A tal fine il citato articolo 18 prevede che:

- a) il Sindaco di Roma ed il Presidente della Provincia di Roma, a seguito dell'adozione del provvedimento regionale di delimitazione dell'area metropolitana e su iniziativa dei comuni interessati, convochino un'apposita assemblea, nell'ambito della quale viene adottata, su conforme deliberazione dei relativi consigli comunali, una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni;
- b) la proposta di istituzione della città metropolitana sia sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione;
- c) qualora la citata proposta riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa venga presentata dalla Regione entro i successivi 90 giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

In relazione a questa seconda fase del procedimento i problemi che si pongono sono i seguenti:

- 1) la lieve diversità di definizione dei comuni interessati a far parte dell'area metropolitana (art. 17, comma 1, L.142/1990) rispetto a quella concernente i comuni cui spetta la facoltà di costituirsi in città metropolitana (art.18, comma 1.

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

l.142/1990 ) fa sorgere il dubbio circa la coincidenza o meno del territorio della città metropolitana con quello dell'area metropolitana;

- 2) quale sia la natura della proposta di istituzione della città metropolitana da sottoporre a referendum, e quale sia il soggetto competente ad approvarla, posto che l'articolo 18 della l.142/1999 non specifica nulla al riguardo, potendosi desumere esclusivamente che tale proposta non coincide con quella di statuto.

Circa il primo punto, va tenuto presente che, se si ammettesse la possibilità di non coincidenza tra territorio dell'area metropolitana e territorio dell'istituenda città metropolitana, potrebbe essere sconvolta la coerenza dell'assetto metropolitano che si era cercato di salvaguardare nel corso della fase di delimitazione dell'area metropolitana romana, attraverso il coordinamento delle proposte comunali nell'ambito della Conferenza metropolitana. D'altra parte, alla luce del disposto del nuovo articolo 19 della l.142/1990, venendo meno, con l'istituzione della città metropolitana, il regime transitorio di esercizio coordinato di funzioni nell'ambito dell'area metropolitana, l'eventuale parte dell'area metropolitana non inclusa nel territorio della città metropolitana non avrebbe alcun effetto neppure come ambito sovracomunale di gestione di funzioni.

Circa il secondo punto, l'interpretazione più rispettosa dell'autonomia riconosciuta agli enti locali nel nuovo modello procedimentale, nonché delle norme costituzionali in materia di iniziativa legislativa, ha fatto propendere per la configurazione di un'apposita proposta di istituzione della città metropolitana approvata dall'assemblea degli enti prevista dall'articolo 18, comma 2, della l.142/1990, in conformità alla quale, in caso di esito favorevole del referendum cui la stessa è sottoposta, il Consiglio regionale delibera e sottopone ad una delle due Camere la proposta di legge nazionale di istituzione della città metropolitana.

Invero, l'intervento del Consiglio regionale si rende necessario poiché non è possibile, ai sensi delle norme costituzionali, configurare un'autonoma iniziativa legislativa nazionale degli enti locali rispetto alla quale la Regione avrebbe esclusivamente la funzione di trasmettere alle Camere la proposta degli enti stessi. Né può considerarsi applicabile in via analogica la procedura di cui all'articolo 133 della Costituzione, relativa all'istituzione di nuove province, dal momento che non è stata espressamente richiamata dal legislatore statale e che, inoltre, si configura in maniera diversa, prevedendo, tra l'altro, l'espressione di un parere da parte della Regione, non richiesto, invece, dall'articolo 18 della l.142/1990.

### **B. Organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie**

Le disposizioni innovative della citata l.265/1999 hanno investito, altresì, alcune competenze dei sindaci comportando la necessità di inserire una precisazione circa tali competenze nell'articolo 136 della l.r. 14/1999, relativo alle funzioni e ai compiti

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

---

amministrativi conferiti ai comuni in materia di protezione civile. L'argomento è trattato dall'articolo 32 della proposta di legge.

Le disposizioni correttive e integrative apportate dal d.lgs. 443/1999 al d.lgs. 112/1998 sono, invece, alla base degli articoli 20 e 26 della proposta di legge, riguardanti modifiche agli articoli 35 e 95 della l.r. 14 /1999. Si tratta, in sostanza, di una parziale revisione delle funzioni e dei compiti amministrativi rispettivamente della Regione, in materia di protezione civile, e dei comuni, in materia di urbanistica, derivante dal fatto che lo Stato ha inteso riservare a sé alcune funzioni e compiti amministrativi i quali che secondo il precedente dettato normativo sembravano essere state conferiti alle regioni.

**Modifiche tese a superare le difficoltà emerse nella gestione della fase attuativa della l.r. 14/1999, soprattutto con riferimento all'attribuzione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.**

Per quel che riguarda il secondo ordine di motivi delineati in premessa, nell'affrontare la complessa fase attuativa del processo di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi, è sorto il dubbio sulla idoneità di alcune disposizioni della l.r. 14/1999 a garantire l'efficace realizzazione degli obiettivi della legge stessa.

### **A. Ambiti territoriali ottimali - Sistema informativo automatizzato - Riordino organismi collegiali**

In primo luogo, si è ritenuto di modificare con l'articolo 6 della proposta di legge l'articolo 10 della l.r. 14/1999, concernente gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, eliminando il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale per l'individuazione da parte della Regione di tali ambiti, termine risultato, in sede applicativa, non funzionale all'individuazione stessa. La rigidità del termine, infatti, non teneva conto della complessità dell'adempimento in questione, dei tempi della fase concertativa, nonché della opportunità di avere un quadro più completo, in relazione sia all'eventuale delimitazione dell'area metropolitana, sia alla definizione della disciplina delle singole materie con le leggi di settore, che la Regione, nel frattempo, sta emanando. La soluzione più corretta è apparsa, pertanto, far derivare

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

---

l'obbligo della Regione di individuare gli ambiti ottimali prima della decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai comuni dalla disposizione che autorizza i singoli comuni ad esercitare comunque le funzioni dalla predetta data in mancanza del provvedimento regionale.

Con riferimento, invece, all'articolo 19 della proposta di legge, che modifica l'articolo 32 della l.r. 14/1999, considerata l'intervenuta scadenza del termine per l'emanazione di una legge regionale di disciplina delle condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia di gestione del sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi in forma di società per azioni, nonché l'imminenza dello scioglimento del Consiglio regionale, si è ritenuto opportuno prevedere un termine diverso fissato al 31 dicembre 2000.

La considerazione dell'imminente fine della legislatura costituisce, altresì, il presupposto della modifica all'articolo 195 della l.r. 14/1999 da parte dell'articolo 39 della proposta di legge, con l'indicazione dello stesso termine del 31 dicembre 2000 anche per la deliberazione della Giunta regionale che dovrà provvedere al riordino degli organismi collegiali, individuando quelli ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, intendendosi soppressi tutti gli altri. In questo caso si è valutato che il mantenimento del termine fissato dalla l.r. 14/1999, non ancora decorso, ma che scade all'inizio della nuova legislatura, potrebbe non consentire alla Giunta neoeletta un'attenta valutazione della questione, qualora la deliberazione non fosse stata emanata dall'attuale Giunta regionale.

### **B. Assegnazione delle risorse**

Le difficoltà più rilevanti sono emerse con riferimento all'applicazione delle disposizioni della l.r. 14/1999 concernenti l'assegnazione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti e la decorrenza dell'esercizio stesso. In proposito va precisato che sono previste disposizioni diverse in relazione alle funzioni ed ai compiti conferiti agli enti locali a seguito di trasferimenti o deleghe alla Regione operati dai decreti legislativi emanati in attuazione della l. 59/1997 ed in relazione alle funzioni ed ai compiti conferiti agli enti locali che erano già di competenza della Regione.

Per quanto riguarda le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi dei decreti legislativi emanati in virtù della l. 59/1997, la difficoltà deriva, in gran parte, dal fatto che l'attuazione del processo a livello regionale è commessa all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con i quali sono assegnate le necessarie risorse da parte dello Stato.

In conformità ad un primo indirizzo, che prevedeva l'assegnazione da parte dello Stato alle regioni di tutte le risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in questione ed il conseguente riparto di tali risorse a cura di ciascuna regione tra gli enti locali

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

destinatari delle funzioni e dei compiti stessi, la l.r. 14/1999 ha collegato la decorrenza dell'effettivo esercizio ai successivi provvedimenti regionali di riparto.

Per evitare la complessità di un procedimento costituito da un duplice intervento (dello Stato e delle regioni) per l'assegnazione delle risorse e tenuto conto del ritardo già accumulato, il Governo ha assunto in seguito un diverso indirizzo, concordato con le stesse regioni, secondo cui le assegnazioni di risorse attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno effettuate direttamente nei confronti sia della Regione che degli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi delle leggi regionali di decentramento amministrativo. E' evidente che ciò dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del potere decisionale della Regione in ordine al riparto delle risorse stesse tra i diversi enti. In sostanza, il meccanismo ipotizzato dovrebbe essere il seguente:

- 1) lo Stato individua il complesso delle risorse da assegnare a ciascuna Regione in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti o delegati;
- 2) le regioni, sulla base dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti stessi effettuata con le rispettive leggi, provvedono ad indicare allo Stato le quote da riservarsi e quelle da assegnare a ciascun ente locale nell'ambito di quelle individuate complessivamente per ciascuna di esse dallo Stato medesimo;
- 3) nel rispetto delle indicazioni regionali, lo Stato provvede direttamente all'assegnazione delle risorse ai singoli enti.

Tenendo conto di tale orientamento, nel modificare con gli articoli 36 e 37 della proposta di legge gli articoli 191, 192 e 193 della l.r.14/1999, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti amministrativi conferiti agli enti locali è stata collegata all'emanazione dei decreti statali di assegnazione delle risorse e si è comunque provveduto a disciplinare le modalità con cui la Regione indicherà allo Stato gli enti assegnatari delle risorse con le relative quote.

La decorrenza, invece, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi già di competenza della Regione, il cui conferimento agli enti locali, disposto dalla legislazione previgente, è stato confermato o adeguato dalla l.r. 14/1999, ma non è ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della legge stessa, continua ad essere collegata all'emanazione dei provvedimenti regionali di assegnazione delle relative risorse.

In ordine a questi ultimi provvedimenti, tuttavia, la complessità delle procedure di individuazione delle risorse nonché la diversa impostazione seguita dal bilancio di previsione 2000 nell'istituzione dei capitoli dedicati alla assegnazione delle stesse risorse agli enti locali, rispetto a quella prevista dalla l.r. 14/1999, giustificano, da un lato, la previsione di un nuovo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di bilancio, dall'altro, la soppressione, con l'articolo 43 della proposta di legge, dell'allegato A alla l.r. 14/1999, contenente l'elenco dei capitoli del bilancio 1999 dai quali dovevano essere tratte le risorse per gli enti locali.

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

---

In relazione, poi, alle modalità di assegnazione delle risorse - che sono dettate dagli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 14/1999 sia per la fase di prima applicazione che per la fase cosiddetta "a regime" - la considerazione della necessità di collegare la decorrenza dell'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti al momento dell'assegnazione delle risorse, ha comportato l'esigenza di modificare gli articoli stessi, per dare certezza a tale decorrenza, demandando ad un solo tipo di provvedimento (deliberazione della Giunta regionale) la contestuale assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, anziché ai diversi provvedimenti della Giunta e del Presidente della Giunta attualmente previsti, rispettivamente, in relazione alle risorse umane, patrimoniali e finanziarie. Le modifiche in questione sono contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge, con i quali si è colta, altresì, l'occasione di rendere più chiara e semplice l'attuale procedura.

Quanto al Fondo investimenti Lazio, previsto dall'articolo 16 della l.r. 14/1999 e venuto meno nella riformulazione dell'articolo stesso, si sottolinea che la istituzione di tale fondo "unico" non risulta coerente con la configurazione del bilancio regionale, che si articola in capitoli ognuno dei quali, secondo la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, che disciplina la contabilità regionale, "comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti omogenei strettamente collegati nell'ambito di un piano, programma o progetto della Regione". Infatti, le spese di investimento destinate agli enti locali, che costituiscono una parte preponderante del bilancio regionale, sono regolate da apposite norme e programmi con criteri, priorità e meccanismi di attribuzione specifici che non possono essere considerati in maniera omogenea.

**Modifiche di carattere tecnico tese a rendere più chiara o più precisa, nonché più coerente rispetto al contesto, la formulazione di alcune disposizioni, ovvero a correggere errori materiali della l.r. 14/1999.**

Tra queste modifiche si segnala la previsione, introdotta nell'articolo 4 della l.r. 14/1999 dall'articolo 2, lettera b), della proposta di legge, di forme di intesa tra le province per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi ad esse delegati o subdelegati che interessino territori finitimi. L'opportunità di tale previsione è emersa in fase di formulazione di alcune leggi regionali di settore perché il ricorso all'intesa consente di non riservare necessariamente alla Regione competenze interprovinciali garantendone comunque l'esercizio unitario.

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

---

Con l'articolo 13 della proposta di legge nonché con il già menzionato articolo 14 sono state apportate modifiche agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999 in materia di delega da parte dei componenti, rispettivamente, della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Conferenza metropolitana, ad assessori per la partecipazione alle relative sedute.

Con l'articolo 16 della proposta di legge si è prevista, in coerenza con quanto stabilito relativamente alla Conferenza Regione-Autonomie locali e alla Conferenza metropolitana, la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di delegare un assessore a partecipare al Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali nonché a presiederlo.

Con l'articolo 17 della proposta di legge, il quale ha iscritto nella l.r. 14/1999 l'articolo 22 bis, nel precisare che, di norma, qualsiasi forma di concertazione deve essere svolta nell'ambito degli organismi generali istituiti o previsti dalla stessa legge regionale, eventualmente articolati in sezioni specializzate nei vari settori di materie, si è disciplinata l'ipotesi in cui per la peculiarità di determinate funzioni, leggi nazionali o regionali prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione. In tale caso, al fine di coordinare l'attività di tutti gli organismi in questione e di evitare inutili duplicazioni, si dispone che gli atti regionali il cui esame rientri nella competenza degli organismi speciali non siano esaminati anche dagli organismi generali ed inoltre che i componenti degli organismi speciali debbano coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali. Per le stesse motivazioni si prevede che gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale operino in sede unificata qualora l'esame di un atto regionale rientri nelle competenze di ognuno di essi.

L'articolo 18 della proposta di legge, invece, dispone l'abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999, che istituisce un osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, il quale si configura come un duplicato, da un lato, dell'"Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo", previsto dall'articolo 194 della stessa l.r. 14/1999, e, dall'altro, di un organismo già operante, a seguito di un protocollo di intesa stipulato dalla amministrazione regionale con le organizzazioni dei dipendenti, quale forma di partecipazione sindacale alle decisioni aventi riflessi sul personale.

L'articolo 23 della proposta di legge apporta modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999, concernente funzioni e compiti delle province in materia di turismo, specificando, tra l'altro, che le modalità di svolgimento delle stesse funzioni e compiti avviene per il tramite, necessario od eventuale, delle aziende di promozione turistica, a seconda che dette funzioni e compiti rientrino o meno tra quelli conferiti alle suddette aziende dalle leggi regionali di settore.

Infine, l'articolo 26 proposta di legge inserisce nella l.r. 14/1999 l'articolo 122 bis concernente le funzioni e i compiti amministrativi delle comunità montane in materia di lavori pubblici. Si tratta di funzioni e compiti amministrativi già conferiti alle

## REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSCIENZA SULLA  
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI  
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

---

comunità montane dalla legge regionale 22 maggio 1997, n.11, e che erano sfuggite  
alla ricognizione operata nell'ambito della l.r. 14/1999.

